SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Corte Suprema di Cassazione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° ottobre 2012, n. **186**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b)*, punto *ii)*, l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)*, l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 15, paragrafo 1, lettere *b)*, *d) e)*, *h)* ed *i)*, l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 20, paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5 e 6, l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, l'articolo 27, secondo comma, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 3, l'articolo 40, l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 7, lettera *a)*, l'articolo 48, paragrafo 8, lettera *a)*, l'articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49 del citato regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la definizione di misure di attuazione, modifica e completamento delle disposizioni del regolamento medesimo e l'articolo 53, che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. Il presente decreto reca, altresì, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del

regolamento e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.

Art. 3.

Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Art. 4.

Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.

4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.

Art. 5.

Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di applicabilità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti

sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 6.

Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attività in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

Art. 7.

Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che , essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, rispettivamente all'interno dei propri impianti di produzione di biogas e compostaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione I, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 8.

Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25, paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II, III e IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 9.

Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi di controllo interni previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento medesimo, all'obbligo di istituire, attuare e mantenere una o più procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione.

5. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 10.

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE) 142/2011 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 11.

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 12.

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36 del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, a condizione che l'allegato XIII del medesimo regolamento non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

Art. 13.

Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall'autorità competente, gli operatori che importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Art. 14.

Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d)*, della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b)*, della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata dall'autorità competente, ovvero in modo difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in modo difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 15.

Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinandoli all'incenerimento o alla discarica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.

Art. 16.

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attività di controllo ufficiale, è prerogativa delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli articoli 10 e 11.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

— Il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.

— Il Regolamento (CE) 25 febbraio 2011 n. 142/2011 (Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) è pubblicato nella G.U.U.E. 26 febbraio 2011, n. L 54.

— Il Regolamento (CE) 22 maggio 2001 n. 999/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili) è pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 147.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2000, n. 82.

— Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009 si vedano le note alle premesse.

— Il Regolamento (CE) 3 ottobre 2002 n. 1774/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) è pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 25 febbraio 2011 n. 142/2011 si vedano le note alle premesse

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 80 del 2000, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— La direttiva 96/22/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125.

— La direttiva 96/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.

— La Decisione 2009/821/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 12 novembre 2009, n. L 296.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, abrogato, ad eccezione degli articoli 10 e 11, dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2005, n. 63.

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

"Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti."

"Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — In vigore dal 1° gennaio 2004.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.".

"Art. 15 *(Accertamenti mediante analisi di campioni)*. — In vigore dal 15 dicembre 1981.

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi."

"Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. In vigore dal 15 dicembre 1981.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 80 del 2000, si vedano le note alle premesse.

12G0206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Lazio e della segreteria provinciale di Roma.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le note n. 4323/2012 del direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per il Lazio e n. 15465/2012 del direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per il Lazio, con cui si dichiarava il mancato funzionamento dei rispettivi uffici causa le operazioni connesse al trasferimento degli uffici dalla sede di Galleria Regina Margherita n. 7 alla sede di Via Labicana n. 123, sempre in Roma, nel periodo 1°-5 ottobre 2012 e la nota congiunta n. Ru/4530/2012 del direttore della commissione tributaria regionale per il Lazio ed il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Roma con cui gli stessi direttori hanno comunicato la regolare ripresa del servizio in data 8 ottobre 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della commissione tributaria regionale per il Lazio e della segreteria della commissione tributaria provinciale di Roma, nel periodo dal 1° al 5 ottobre 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 463/929 del 9 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale per il Lazio e della commissione tributaria provinciale di Roma nel periodo dal 1° al 5 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore: SIRIANNI

12A11466

DECRETO 18 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1217/2012 del 28 Settembre 2012 e la successiva nota del 1° ottobre 2012 del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con cui dichiarava il mancato funzionamento

della Commissione stessa, causa lo sciopero del pubblico impiego indetto dalle Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - Confsal, nella giornata del 28 Settembre 2012, e la ripresa della regolare attività d'ufficio il successivo 1° ottobre 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, nella giornata del 28 Settembre 2012 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lombardia, che con nota n. UCG/614/2012 del 15 Ottobre 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore: SIRIANNI

12A11599

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Herbiclean AL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 ottobre 2008, successivamente modificata con nota del 28 maggio 2009, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in

Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato Herbiclean AL contenente la miscela degli acidi grassi caprilico e caprico;

Visto il decreto del 22 aprile 2009, di attuazione della direttiva 2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli acidi grassi da C7 A C20, tra cui, in particolare, gli acidi caprilico e caprico, fino al 31 agosto 2019, in conformità all'art. 24-*ter* del regolamento (CE) n. 2229/2004 relativo alle sostanze attive manifestamente prive di effetti nocivi;

Visto il regolamento (UE) n. 114/2010 che modifica l'art. 25-*bis* del suddetto regolamento (CE) n. 2229/2004 prolungando al 31 dicembre 2012 il periodo di tempo concesso all'EFSA per formulare il suo parere sui progetti di rapporto di riesame riguardanti le sostanze attive iscritte in conformità all'art. 24-*ter* sopra citato;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale gli acidi grassi sopra citati sono stati considerati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle medesime condizioni della direttiva 2008/127/CE, fino al 31 agosto 2019;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura approvata nel corso della riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota del 25 luglio 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento richiesta dall'Ufficio:

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione comunitaria degli acidi grassi caprilico e caprico per il loro utilizzo nei prodotti fitosanitari;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HERBICLEAN AL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari riguardanti gli acidi grassi caprilico e caprico al termine del riesame attualmente in corso a norma dell'art. 25-*bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 e successiva modifica di cui al regolamento (UE) n. 114/2010.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-500-750 e litri 1.

Il prodotto in questione è:

preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA Service Spa, in Fornovo San Giovanni (BG);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Neatcrown Corwen Limited, Corwen, Denbighshire (UK);

formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato negli stabilimenti delle imprese Bayer S.A.S., in Marle sur Serre (Francia) e Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14767.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HERBICLEAN AL

DISERBANTE TOTALE PER LA PROTEZIONE DA INFESTANTI DI PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO.
LIQUIDO PRONTO ALL'USO

HERBICLEAN AL

COMPOSIZIONE
g 100 di Herbiclean AL contengono:
g 3,0 di miscela acidi caprilico e caprico (=29,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Neatcrown Corwen Limited, Corwen, Denbighshire (UK)
I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n.14767 del Ministero della Salute
PRODOTTO FITOSANITARIO/PPO
Contenuto netto: 50-100-500-750 mL; 1 L
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Non applicare in presenza di vento.
Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.

Campi d'impiego
HERBICLEAN AL è assorbito prevalentemente per via fogliare dalle più diffuse malerbe che nel giro di poche ore ingialliscono e muoiono. HERBICLEAN AL è particolarmente indicato per le malerbe che infestano viali, vialetti, bordure di giardini e cortili. Può essere utilizzato per il diserbo sotto chioma di alberi e arbusti ornamentali evitando il contatto del prodotto con le parti verdi di queste piante.
HERBICLEAN AL agisce anche contro lo sviluppo di muschio presente su viali, vialetti, muretti e vasi di terra cotta.

Caratteristiche:
Herbiclean AL è un diserbante pronto all'uso indicato per il controllo delle seguenti infestanti:
Dicotiledoni
Achillea millefolium (Millefoglie), *Aethusa cynapium* (Cicuta minore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Artemisia vulgaris* (Assenzio selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Cirsium* sp. (Cardo), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio comune), *Crepis capillaris* (Radicchiella capillare), *Epilobium hirsutum* (Garofanini d'acqua), *Geranium* sp. (Geranio), *Hypochoeris radicata* (Costolina giuncolina), *Lamium purpureum* (Ortica rossa), *Lotus corniculatus* (Ginestrino comune), *Malva sylvestris* (Malva selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Medicago sativa* (Erba medica), *Myosotis arvensis* (Non ti scordar di me), *Picris echioides* (Aspraggine volgare), *Plantago* sp. (Piantaggine), *Portulaca oleracea* (Porcellana comune), *Urtica urens* (Ortica minore), *Ranunculus repens* (Ranuncolo strisciante), *Rumex acetosella* (Acetosella), *Rumex obtusifolius* (Romice comune), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Taraxacum officinale* (Dente di Leone), *Trifolium* sp. (Trifoglio), *Veronica* sp. (Veronica), *Viola arvensis* (Viola dei campi).
Graminacee
Cynodon dactylon (Gramigna), *Echinochloa* sp. (Giavone), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium multiflorum* (Loietto italico o Loiessa), *Lolium perenne* (Loglio), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Setaria* sp. (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
Muschi in genere: *Bryophyta*.

ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare bene il prodotto prima dell'uso e spruzzarlo sulle foglie delle infestanti fino ad ottenere una completa ed uniforme bagnatura delle stesse.
Con 1L di prodotto si trattano circa 10 m^2 di superficie.
Il prodotto può essere applicato sia su piante infestanti singole che su piccole superfici, avendo cura di trattare solo le piante che devono essere eliminate.
HERBICLEAN AL può essere applicato da marzo a settembre, ottenendo il miglior risultato nei periodi di attiva crescita delle infestanti.
Se necessario, ripetere il trattamento dopo 14 giorni fino ad un massimo di 4 applicazioni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 SET. 2012

I primi sintomi si notano già dopo 3-5 ore dall'applicazione: le parti verdi delle malerbe ingialliscono e nel volgere di 1-3 giorni (in funzione delle condizioni climatiche e dell'infestante da controllare) seccano completamente.
HERBICLEAN AL controlla le infestanti per un periodo di tempo di circa 14 giorni, successivamente in caso di ricaccio è consigliabile ripetere il trattamento.

Avvertenze
Non camminare nelle zone trattate finché non sono completamente asciutte per evitare di trasferire il prodotto sul prato o in aree verdi da non danneggiare.
Il prodotto ha inizialmente un odore acre dovuto alla presenza degli acidi grassi.

Non utilizzare in miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto del prodotto con le parti verdi delle colture arboree, erbacee ed arbustive. Non impiegare su colture destinate all'alimentazione né su prato.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare all'asciutto.

BAYER Bayer CropScience

24.07.12

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 SET. 2012

HERBICLEAN AL

DISERBANTE TOTALE PER LA PROTEZIONE DA INFESTANTI DI PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO
LIQUIDO PRONTO ALL'USO

HERBICLEAN AL

COMPOSIZIONE
g 100 di Herbiclean AL contengono:
g 3,0 di miscela acidi caprilico e caprico (=29,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n. del Ministero della Salute
PRODOTTO FITOSANITARIO/PPO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: 50-100-500-750 mL; 1 L
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

BAYER Bayer CropScience

24.07.12

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 SET. 2012

12A11515

DECRETO 2 ottobre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Pyphen 10 EC», proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato con la denominazione «Atominal 10 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 febbraio 2012, con cui con cui l'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano - via G. Sismondi 53, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto Atominal 10 EC, ivi registrato al n. 19764 a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, con sede legale in Saint Didier au Mont D' Or (F);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Atominal 10 EC autorizzato in Italia al n. 14796 a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Colia Trade S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PYPHEN 10 EC;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 gennaio 2014, all'Impresa Colia Trade S.r.l., con sede in Milano, il permesso n. 15578 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PYPHEN 10 EC proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato al n. 19764 con la con la denominazione Atominal 10 EC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 250-500, l 1-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

PYPHEN 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g 10,86 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. - 2, Rue Claude Chappe - Parc d'Affaires de Télébase, 69370 Saint Didier au Mont D'or (F)

Numero di registrazione: 19764

Importato dalla Spagna da:
COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano – Tel. 02 45489143

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione n. 15578 /IP Ministero della Salute del 02/10/2012

Contenuto Netto: ml 250, 500; Litri 1, 5

Partita n.

Prescrizioni supplementari:
Per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PYPHEN 10 EC è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*). Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione.
In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*). Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di san Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego : 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ' – Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02/10/2012

12A11516

DECRETO 9 ottobre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Ziram, sulla base del dossier TRISCABOL 760 g/Kg WG di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva Ziram;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo TRISCABOL 760 g/Kg WG conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TRISCABOL DG, presentato dall'impresa Cerexagri S.A. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione e confezionamento presentate dall'impresa titolare

per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Ziram;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo TRISCABOL 760 g/Kg WG, ottenuta dall' Istituti Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0033631 in data 24 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cerexagri S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo TRISCABOL 760 g/Kg WG conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Cerexagri S.A.. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario DRUPASAN G n. reg. 9897 inserito nell'allegato, è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti restanti sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **Ziram** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **TRISCABOL 760 g/Kg WG** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	3486	Triscabol DG	7/02/1980	Cerexagri Itali S.r.l.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **nettarina, precoca** - Eliminazione delle colture: **melo,pero, ciliegio, susino** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI); **Taminco N.V**. Gent (B) - Rinuncia al confezionamento negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI); - Rinuncia alla produzione nello stabilimento: **FMC Foret s.a** Sant Cugat del Valles (E)
2.	9897	Drupasan G	15/01/1999	Cerexagri Itali S.r.l.	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **nettarina, precoca** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI); **Taminco N.V**. Gent (B) - Rinuncia al confezionamento negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI);

3.	10368	Triscabol 76 WG	8/03/2000	Cerexagri Itali S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **nettarina , precoca** - Eliminazione delle culture: **melo,pero, albicocco, ciliegio, susino** **-** Estensione alla produzione negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI); **Taminco N.V**. Gent (B) **-** Rinuncia al confezionamento negli stabilimenti: **S.T.I. Solfotecnica Italiana** Cortignola (RA), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI), **Bakelite Italia S.p.A** Solbiate Olona (VA). - Cambia nome da: **Triscabol 81 WG**

TRISCABOL DG

FUNGICIDA ACUPRICO IN GRANULI DISPERDIBILI

TRISCABOL DG

COMPOSIZIONE

ZIRAM puro	g	76
Coformulanti q.b. a	g	100

Frasi di rischio
Molto tossico per inalazione - Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - Non gettare i residui nelle fognature - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Officine di produzione:
CEREXAGRI B.V. - P.O.Box 6030 - 3196 Rotterdam (Olanda)
BAKELITE ITALIA S.p.A. – Via Mazzini, 79 – Solbiate Olona (VA)
TAMINCO N.V. – Pantserschipstraat, 207 – Gent (Belgio)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Torricelli, 2 Cotignola (RA)
TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero Sanità N. 3486 del 7/2/1980

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 - 20 PARTITA N°..............................

Prescrizioni supplementari: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

COLTURE, AVVERSITÀ, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Pesco, nettarina, percoca: contro Bolla del pesco(*Taphrina deformans*) e Corineo(*Coryneum beijerinckii*): 300 g/hl (dose massima 3 kg/ha) nei trattamenti autuno-vernini dalla fase di caduta foglie alla fase di caduta petali.
E' consentita una sola applicazione l'anno. Usare una bagnatura media di 10 hl/ha.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Versare TRISCABOL DG direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ
Il TRISCABOL DG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sensibili allo ziram alcune cultivar di pesco (Red Haven).

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT 2012

DRUPASAN G

FUNGICIDA ACUPRICO IN GRANULI DISPERDIBILI

DRUPASAN G

COMPOSIZIONE

ZIRAM puro g 76
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio

Molto tossico per inalazione - Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - Non gettare i residui nelle fognature - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Officine di produzione:
TAMINCO N.V. – Pantserschipstraat, 207 – Gent (Belgio)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 Cotignola (RA)
TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso TORRENIERI (SI)

Registrazione del Ministero Sanità N. 9897 del 15/10/1999

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500 / kg 1 - 5 - 10 - 20 **PARTITA N°**.............................

Prescrizioni supplementari: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

COLTURE, AVVERSITÀ, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Pesco, nettarina, percoca: contro Bolla del pesco(*Taphrina deformans*) e Corineo(*Coryneum beijerinckii*): 300 g/hl (dose massima 3 kg/ha) nei trattamenti autuno-vernini dalla fase di caduta foglie alla fase di caduta petali.
E' consentita una sola applicazione l'anno. Usare una bagnatura media di 10 hl/ha.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Versare DRUPASAN G direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ
Il DRUPASAN G è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sensibili allo ziram alcune cultivar di pesco (Red Haven).

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

TRISCABOL 76 WG

FUNGICIDA ACUPRICO IN GRANULI DISPERDIBILI

TRISCABOL 76 WG

COMPOSIZIONE

ZIRAM puro	g 76
Coformulanti q.b. a	g 100

Frasi di rischio

Molto tossico per inalazione - Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - Non gettare i residui nelle fognature - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Officine di produzione:
CEREXAGRI B.V. - P.O.Box 6030 - 3196 ROTTERDAM (Olanda)
BAKELITE ITALIA S.p.A. – Via Mazzini, 79 – SOLBIATE OLONA (VA)
TAMINCO N.V. – Pantserschipstraat, 207 – Gent (Belgio)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Torricelli, 2 Cotignola (RA)
TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso TORRENIERI (SI)

Registrazione del Ministero Sanità N. 10368 del 08/03/2000

Contenuto netto: g 500 / kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 PARTITA N°..............................

Prescrizioni supplementari: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

COLTURE, AVVERSITÀ, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Pesco, nettarina, percoca: contro Bolla del pesco(*Taphrina deformans*) e Corineo(*Coryneum beijerinckii*): 300 g/hl (dose massima 3 kg/ha) nei trattamenti autuno-vernini dalla fase di caduta foglie alla fase di caduta petali.
E' consentita una sola applicazione l'anno. Usare una bagnatura media di 10 hl/ha.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Versare TRISCABOL 76 WG direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ
Il TRISCABOL 76 WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sensibili allo ziram alcune cultivar di pesco (Red Haven).

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

MINISTERO DELLA SALUTE

09 OTT. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del __

12A11440

DECRETO 9 ottobre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Score II», proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione Score.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso) - viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto SCORE, ivi registrato al n. 024353-00 a nome dell'Impresa Syngenta Agro GmbH, con sede legale in Maintal (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento SCORE 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome SCORE II;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15462 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato SCORE II proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 024353-00 con la con la denominazione SCORE.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-16-20-25-40-50-100-250-500, l 1.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

SCORE® II

Concentrato Emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano.

Composizione
100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro 23,23 g (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. 100 g

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione:
Syngenta Agro GmbH
Am Technologiepark 1 – 5
D - 63477 Maintal – Germania
Registrazione Nr. 024353-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
info@verdebio.eu www.verdebio.eu

Registrazione n. 15462 /IP Ministero della salute del 09/10/2012

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop S.A. - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: ml 10-16-20-25-40-50-100-250-500 Litri 1 **Partita n.: vedere sul contenitore/confezione**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segnali di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
VERDE DIFENOCONAZOLO è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

SCORE ® Marchio registrato del Gruppo Syngenta

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, *Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	*Alternaria spp., Septoria spp.,* Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot, Oidio	15-20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. DA NON VENDERSI SFUSO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

etichetta autorizzata con d.d. 09/10/2012

12A11519

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Tessin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra ANTONY Tessin, nata a Nalukody-Kerala (India) il giorno 1 dicembre 1988, ha chiesto il riconoscimento del titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "P. Geevarghese School of Nursing, M.G.D.M. Hospital," di Kangazha, Kottayam (India) dalla Sigra ANTONY Tessin nata a Nalukody-Kerala (India) il giorno 1 dicembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra ANTONY Tessin, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11441

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Philip Kidangil Ramzy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/5304 in data 2 febbraio 2010, inviato all'interessato con nota pr5304 del 6 febbraio 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2007 dal Sig PHILIP KIDANGIL Ramzy, nato a Kaippattoor-Kerala il 19 ottobre 1983;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig PHILIP KIDANGIL Ramzy si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig PHILIP KIDANGIL Ramzy in data 17 settembre 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "General Nursing and Midwifery"conseguito nell'anno 2007 presso la "Kreda School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig PHILIP KIDANGIL Ramzy, nato a Kaippattoor-Kerala (India) il giorno 19 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. PHILIP KIDANGIL Ramzy, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11442

DECRETO 15 ottobre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio Pyriproxifen», proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato con la denominazione Atominal 10 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 25 settembre 2012 con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso) - viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto Atominal 10 EC, ivi registrato al n. 19764 a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or (FR);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Juvinal 10 EC autorizzato in Italia al n. 12133 a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Bio Pyriproxifen;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 gennaio 2014, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15579 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Bio Pyriproxifen proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato al n. 19764 con la denominazione Atominal 10 EC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 250-500, l 1-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

BIO PYRIPROXYFEN

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie su pomacee, drupacee ed agrumi e di mosca bianca su agrumi e colture coltivate in serra
(pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, cetriolini, zucchine)
(Concentrato emulsionabile)

COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro 10,86 g (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s
2, Rue Claude Chappe - Parc d'Affaires de Télébase
69370 Saint Didier au Mont D'Or - Francia
Numero di registrazione: 19764

Importato dalla Spagna da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 614260
Registrazione n. 15579 del 15/10/2012 del Ministero della Salute

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: ml 250-500; lt 1-5

Partita n.: vedi fondo della confezione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BIO PYRIPROXYFEN è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockasois perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione.
In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di san José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego : 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

Avvertenza: per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi.
Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON OPERARE CONTRO VENTO. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BIO PYRIPROXYFEN

Etichetta autorizzata con D.D. 15 ottobre 2012

12A11518

DECRETO 16 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Biby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra JOSE Biby, nata a Villoonni (India) il giorno 6 febbraio 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2009 presso la "Royal Concorde School of Nursing" di Bangalore (India) dalla Sigra JOSE Biby nata a Villoonni (India) il giorno 6 febbraio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra JOSE Biby è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11443

DECRETO 16 ottobre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier GF 1387 di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2.4D;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GF 1387 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MALERBANE

CEREALI, presentato dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l.;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione ed a estensioni di taglie presentate dall'impresa titolare dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GF 1387, ottenuta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0034079 in data 26 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata università da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo GF 1387 conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **2,4D** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **GF 1387** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	4090	Malerbane cereali	1/12/1980	Dow Agrosciences Italia S.r.l	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R38-R43-R51/53; S2-S13-S20/21-S24/25-S29-S36/37/39-S60-S61** - Estensione taglie: **0,25-0,5-2-20-50-100-200 l** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Dow Agrosciences S.A.S.** Drusenheim (F), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI)
2.	5295	Fitonex	30/03/1983	Dow Agrosciences Italia S.r.l	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R38-R43-R51/53; S2-S13-S20/21-S24/25-S29-S36/37/39-S60-S61** - Estensione taglie: **0,25-0,5-2-10-50-100-200 l** - Estensione alla produzione negli stabilimenti: **Dow Agrosciences S.A.S.** Drusenheim (F), **Torre S.r.l.** Torrenieri (SI)

MALERBANE* CEREALI

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena e mais

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di MALERBANE CEREALI
2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere ..... g 81,7
(= 905 g/l) corrispondente a g 54,15 (= 600 g/l) di 2,4-D acido
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Puo provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Queste materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. -DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200[1] litri

Registrazione n. 4090 del 01/12/1980 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio, fegato e rene
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali.

INFESTANTI CONTROLLATE

<u>Infestanti annuali:</u> centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), margherita (*Bellis perennis*), borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), papavero comune (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum Convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonim persicaria*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*), centocchio (*Stellaria media*), porcellana (*Portulaca oleracea*), veronica comune (*Veronica persica*).

<u>Infestanti perennanti:</u> vilucchio (*Convolvulus arvensis*), stoppione (*Cirsium arvense*), romice (*Rumex spp.*), soffione (*Taraxacum officinalis*), ortica comune (*Urtica dioica*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Diserbo Colture Erbacee:

<u>Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena:</u>
Post-emergenza, MALERBANE CEREALI si applica alla dose di 0,45 – 1,00 l/ha. La dose inferiore potrà essere utilizzata nelle fasi di sviluppo iniziali delle infestanti. Distribuire il prodotto tra la fase di accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale.

<u>Mais:</u> Post-emergenza, entro lo stadio di 6 foglie, MALERBANE CEREALI è attivo alla dose di 0,25 – 1,00 l/ha secondo la specie infestante da colpire e lo stadio vegetativo. Non applicare MALERBANE CEREALI oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

Eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 300 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate.

Avvertenze: Non applicare il prodotto se le temperature notturne sono basse, se sono imminenti gelate o in periodi prolungati di tempo freddo.

Compatibilità: MALERBANE CEREALI non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Per tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l'anno.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: MALERBANE CEREALI può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, in particolare vite, alberi da frutta ed ortaggi. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: sospenere i trattementi almeno **90 giorni** prima della raccolta per tutte le colture.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[1]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore delle taglie da 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Marchio registrato della DIACHEM

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..... 10 OTT. 2012

FITONEX*

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena e mais

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di FITONEX
2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere...... g 81,7
(= 905 g/l) corrispondente a g 54,15 (= 600 g/l) di
2,4-D acido
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. -DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 - 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200[1] litri

Registrazione n. 5295 del 30/03/1983 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti annuali: centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), margherita (*Bellis perennis*), borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), papavero comune (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum Convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonim persicaria*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*), centocchio (*Stellaria media*), porcellana (*Portulaca oleracea*), veronica comune (*Veronica persica*).

Infestanti perennanti: vilucchio (*Convolvulus arvensis*), stoppione (*Cirsium arvense*), romice (*Rumex spp.*), soffione (*Taraxacum officinalis*), ortica comune (*Urtica dioica*).

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Diserbo Colture Erbacee:

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena:
Post-emergenza, MALERBANE CEREALI si applica alla dose di 0,45 – 1,00 l/ha. La dose inferiore potrà essere utilizzata nelle fasi di sviluppo iniziali delle infestanti. Distribuire il prodotto tra la fase di accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale.

Mais: Post-emergenza, entro lo stadio di 6 foglie, MALERBANE CEREALI è attivo alla dose di 0,25 – 1,00 l/ha secondo la specie infestante da colpire e lo stadio vegetativo. Non applicare MALERBANE CEREALI oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

Eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 300 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate.

Avvertenze: Non applicare il prodotto se le temperature notturne sono basse, se sono imminenti gelate o in periodi prolungati di tempo freddo.

Compatibilità: MALERBANE CEREALI non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Per tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l'anno.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: FITONEX può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, in particolare vite alberi da frutta ed ortaggi. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: sospenere i trattementi almeno **90 giorni** prima della raccolta per tutte le colture.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[1]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore delle taglie da 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della TERRANALISI

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 OTT. 2012

12A11504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2012.

Disciplina delle modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati del controllo conferitole ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, riguardante la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha istituito la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Visto l'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con cui è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito alla COVIP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari;

Visto l'art. 14, comma 2, del predetto decreto legge n. 98 del 2011, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la fissazione delle modalità con cui la COVIP medesima riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al citato art. 14, comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 14, comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha modificato l'art. 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, così come precedentemente modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferendo alla COVIP le competenze ivi previste, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (NVSP);

Visto l'art. 14, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994;

Preso atto delle osservazioni formulate dalla COVIP;

Decreta:

Art. 1.

Ambito oggettivo

1. Il presente decreto disciplina le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, in merito alle risultanze dell'attività di controllo esercitate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riguardo agli enti di diritto privato di cui al citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 2.

Modalità di controllo e referto

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:

a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;

b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;

c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;

d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a de-

terminare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;

e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;

f) i sistemi di controllo adottati;

g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;

h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

2. I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle plitiche sociali e al Ministero dell'eonomia e delle fnanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-egge n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.

Art. 3.

Modalità di referto ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995

1. Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP.

Art. 4.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla COVIP, per l'esercizio del controllo di cui al presente decreto, i dati in proprio possesso, acquisiti dagli Enti privati di previdenza, relativi al monitoraggio sulla composizione dei patrimoni per il triennio 2008-2010.

Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 13, foglio n. 149

12A11517

DECRETO 16 luglio 2012.

Proroga dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. (Decreto n. 66948).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 49281 del 18 dicembre 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 64104 del 25 gennaio 2012;

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, nel limite di spesa di 30 milioni di euro.

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 viene attuato, per l'anno 2012, secondo le modalità individuate nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 49281 del 18 dicembre 2009.

Art. 3.

La spesa complessiva, pari ad euro 30 milioni per l'anno 2012, è posta a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2010, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, l'I.N.P.S. comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti al fine del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 13, foglio n. 217

12A11514

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto 21 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio 2011 - con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» è stata proroga fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Parma ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di

produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;

Visto il decreto 9 agosto 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che «Istituto Parma Qualità» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il decreto 9 agosto 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualità».

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Parma Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Parma Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto di Parma» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A11520

DECRETO 17 ottobre 2012.

Modifica del decreto 26 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E DI CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto prot. 21119 del 26 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a carico, tra l'altro, della IGP Umbria ed in particolare l'art. 4;

Considerato che la convenzione presentata contestualmente al piano dei controlli della IGP Umbria da parte dell'organismo di controllo 3A-PTA Soc. Cons. a r.l., e successivamente approvata con il decreto prot. 21119 del 26 luglio 2012, non è stata accettata dall'organismo di controllo Valoritalia srl il quale ha ritenuto di non sottoscriverla;

Visto il tentativo di mediazione promosso dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore mediante la convocazione di una riunione tenutasi in data 17 ottobre 2012, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Umbria, degli organismi di controllo Valoritalia srl e 3A-PTA Soc. Cons. a r.l.;

Considerato che, nel corso della riunione del 17 ottobre 2012, non si è addivenuti ad un accordo e che pertanto Valoritalia srl non ha inteso sottoscrivere la convenzione sopra richiamata;

Ritenuto necessario modificare il citato provvedimento abrogando, in particolare, le disposizioni fissate all'art. 4 con le quali è stato stabilito che l'organismo di controllo 3A-PTA Soc. Cons. a r.l., per le attività di controllo sulla IGP Umbria, si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione approvata con il medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 comma unico del decreto ministeriale prot. 21119 del 26 luglio 2012 è abrogato.

2. La struttura di controllo 3A-PTA Soc. Cons. a r.l effettuerà in autonomia le verifiche di conformità previste dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della IGP Umbria secondo le modalità previste dal piano di controllo approvato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A11521

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 ottobre 2012.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità conseguente alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (Ordinanza n. 21).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Considerata che in conseguenza degli eventi del 4 ottobre 2010 e del 25 novembre 2011 si è ulteriormente aggravata la situazione di criticità determinatasi nel reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;

Vista la nota del Presidente della regione Liguria del 10 agosto 2012;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nei contesto di criticità determinatosi lungo il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla in conseguenza degli eventi richiamati di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Liguria per il coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza relativamente al torrente Sturla ed al torrente Ferreggiano. Il soggetto responsabile è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei Vice Segretario Generale del Comune di Genova per il torrente Sturla e del Direttore generale della Direzione Programmazione e Pianificazione Strategica della Regione Liguria per il torrente Ferreggiano, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato *pro tempore* provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire alla Regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2.

4. Il Presidente della Regione Liguria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi, oltre che dei soggetti di cui al comma 2, anche delle strutture organizzative del Comune di Genova, oltre che della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3567/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata.

All'esito delle attività di competenza le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Presidente della Regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A11596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 12061 del 3 ottobre 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi Catastali dell'Ufficio, il giorno 28 settembre 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle OO.SS. C.G.I.L., UIL, UILPA, CONFSAL, della maggior parte del personale;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1455 del 28 settembre 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali dell'Ufficio Provinciale di Brescia, il giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 ottobre 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A11600

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 ottobre 2012.

Inserimento del medicinale brentuximad vedotin (Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrettario e per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico o grandi cellule sistemico recidivante o refrettario. (Determinazione n. 11/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Atteso che alla specialità medicinale brentuximab vedotin (Adcetris) è stato riconosciuto lo status di "orphan drug" e che in data 19/07/2012 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell'EMA ha adottato un'opinione positiva circa l'autorizzazione all'immissione in commercio per il suddetto prodotto medicinale per le stesse indicazioni di cui sopra;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale "nelle more" di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la Nota della Società Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. (protocollo Aifa n. 40733 del 4 maggio 2012);

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 24 e 25 luglio 2012 - Stralcio Verbale n. 2;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale brentuximab vedotin (Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche enunciate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale brentuximab vedotin (Adcetris) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti indicazioni terapeutiche:

«trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario:

1. in seguito a trapianto autologo di cellule staminali (ASCI) oppure

2. in seguito ad almeno due precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la polichemioterapia non è un'opzione terapeutica.

trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario», nel rispetto delle condizioni per esso indicate all'art. 4;

Art. 3.

In base alle condizioni stabilite dalla CTS, l'inserimento prevede l'applicazione del Payment by Result, a decorrere dalla data di approvazione della CTS (24 luglio 2012).

Il rimborso, pari al 100% del costo delle confezioni erogate, pari a € 3.333/fiala, è dovuto dall'Azienda in caso di interruzione definitiva della terapia per fallimento terapeutico (progressione della malattia o tossicità intollerabile) rilevato dal prescrittore entro o immediatamente dopo i 4 cicli iniziali di trattamento e, comunque, prima dell'inizio del 5° ciclo.

Art. 4.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, la prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, sezione farmaci oncologici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A11554

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 luglio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO). Progetto stradale (CUP F82C05000060001). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 75/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e s.m.i., che all'art. 8-*duodecies* ha, tra l'altro, approvato tutti gli schemi di convenzione con ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere di approvazione di questo Comitato, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che, all'art. 43, definisce l'*iter* di approvazione per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante «Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale» (B.U. Emilia-Romagna n. 66/1999);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 2, tra gli interventi della Regione Emilia-Romagna, include, alla voce «Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici», la «SS 64 Porrettana»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81 (*G.U.* n. 211/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)», del costo di 147,4 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.*

n. 207/2005) - all'allegato 2, ha confermato, fra i «valichi appenninici» della Regione Emilia Romagna, l'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto stradale»;

Viste le note 21 giugno 2012, n. 23566, 26 giugno 2012, n. 24072, e 10 luglio 2012, n. 25581, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e integrato la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto complessivo relativo alla realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende:

per la parte stradale, la realizzazione di varianti plano-altimetriche alla SS 64 «Porrettana», dall'attuale raccordo autostradale in corrispondenza della rotatoria Biagi, al tratto di nuova SS 64, di recente realizzazione, in località Borgonuovo, nel Comune di Sasso Marconi;

per la parte ferroviaria, la variazione dell'attuale linea Bologna-Porretta per circa 1,8 km verso sud, dalla radice della stazione di Casalecchio fino al rio dei Gamberi, dove è previsto il riallaccio alla linea esistente, con una modifica di tracciato che prevede la realizzazione di una linea a singolo binario studiata in previsione di un futuro raddoppio della stessa e che comprende la realizzazione della nuova fermata interrata di Casalecchio centro, in galleria artificiale;

che, in particolare, il Progetto stradale in esame si articola in:

uno stralcio nord verso Bologna, tra le progressive km 0+236,8 e km 2+284,24, caratterizzato da una sezione stradale di tipo B «extraurbana principale», a carreggiate separate e con due corsie per ogni senso di marcia;

uno stralcio sud verso Sasso Marconi, tra le progressive km 2+284,24 e km 3+980,06, caratterizzato da una sezione stradale di tipo C1 «extraurbana secondaria», a carreggiata unica e con una corsia per senso di marcia;

che le opere d'arte previste dal Progetto stradale includono, tra l'altro, la realizzazione del nuovo svincolo «a diamante» di Faianello, la galleria artificiale compresa tra le progressive km 0+500,89 e km 1+720,89, il viadotto Cantagallo, il nuovo cavalcavia sulla Porrettana, il ponticello sul Rio dei Gamberi, gli scatolari dello svincolo di Faianello;

che, a seguito delle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare, che prevedevano tra l'altro l'allungamento della galleria principale e l'inserimento di piazzole di sosta, il progetto definitivo modifica tratti stradali fra lo svincolo di Faianello e il viadotto Cantagallo, nonché l'intero tratto in affiancamento alla ferrovia;

che i maggiori ingombri derivanti dalla variazione del tracciato hanno comportato maggiori vincoli planimetrici, interessando aree di diversa localizzazione rispetto alle aree interessate dal progetto preliminare;

che, in particolare, le parti di infrastruttura in variante, di cui è stata proposta l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, sono le seguenti:

per lo stralcio nord:

il muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva Km 1+980,89;

l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 1+975 alla progressiva Km 2+023;

l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 2+040 alla progressiva Km 2+283;

la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520;

l'adeguamento della viabilità di accesso alla cabina elettrica alla progressiva Km 1+870;

la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030;

il ponte Rio dei Gamberi dalla progressiva Km 2+023 alla progressiva Km 2+040;

la rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050 alla progressiva Km 2+300;

la rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100 alla progressiva Km 2+220;

la risoluzione delle interferenze fognarie dalla progressiva Km 1+070 alla progressiva Km 1+875;

per lo stralcio sud:

i muri di sostegno dalla progressiva Km 2+257 alla progressiva Km 2+578;

l'asse principale stradale (sud) dalla progressiva Km 2+283 alla progressiva Km 2+308;

il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298;

il muro di sostegno dalla progressiva Km 2+415 alla progressiva Km 2+485;

la rampa Porretta-Faianello dalla progressiva Km 2+400 alla progressiva Km 2+475;

il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292;

che, come comunicato da ANAS, soggetto aggiudicatore, con nota 2 febbraio 2011, n. CDG-0015602-I, il 22 dicembre 2010 il Consiglio d'Amministrazione della stessa ANAS ha approvato il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno», comprensivo degli interventi stradali e ferroviari;

che con nota 4 aprile 2011, n. CDG 0047006-P, l'ANAS ha inviato il progetto definitivo dell'intero «Nodo di Casalecchio» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli Enti e alle Amministrazioni interessate nonché ai gestori di opere interferenti;

che il progetto è stato depositato presso il Compartimento ANAS della viabilità per l'Emilia Romagna e che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato il 26 aprile 2011 sul quotidiano a tiratura nazionale «La Repubblica» e sul quotidiano a tiratura regionale «Corriere di Bologna»;

che la Conferenza di servizi, convocata il 7 luglio 2011, si è chiusa il 1° agosto 2011;

che con nota 4 agosto 2011, n. DG/PBA-AC/.34.19.04/25677, il Ministero per i beni e le attività culturali si è espresso positivamente, con prescrizioni, sul progetto trasmesso da ANAS con la richiamata nota 4 aprile 2011;

che, nel corso della riunione tenutasi il 17 febbraio 2012 presso l'ANAS, tenuto conto dei finanziamenti destinabili all'intervento, comprensivo delle opere stradali e ferroviarie, ANAS, Regione Emilia Romagna, Comune di Casalecchio di Reno, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), e Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) hanno concordato di:

realizzare prioritariamente l'infrastruttura stradale, costituita dai citati stralci nord e sud;

rinviare ad una seconda fase la realizzazione degli interventi ferroviari;

precisare che le opere stradali garantiscono, nella citata seconda fase, la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria anche a piano campagna;

che la Regione Emilia Romagna si è espressa sul progetto in questione:

con la delibera di Giunta 14 maggio 2012, n. 617, con cui ha formulato valutazione favorevole sul progetto definitivo, subordinata a prescrizioni, e ha condiviso la realizzazione prioritaria dell'infrastruttura stradale, tenendo conto del parere positivo del Comune interessato e facendo proprie le considerazioni formulate dalla Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, relative alla sostanziale conformità del progetto stesso alle prescrizioni del parere di compatibilità ambientale regionale, dettate in sede di approvazione del progetto preliminare;

con la delibera di Giunta 18 giugno 2012, n. 797, con cui, ad integrazione della delibera sopra citata, la stessa Regione si è pronunciata positivamente sulla localizzazione dell'intervento e ha confermato, sulla base delle valutazioni del proprio Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, che il progetto definitivo ottempera alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, nonché dalla documentazione sul piano particellare degli espropri e sulla risoluzione delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dalle Società interferite e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è confermato in ANAS S.p.A.;

che le opere stradali saranno realizzate mediante appalto integrato;

che l'art. 15 della convenzione unica sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. prevede l'obbligo del concessionario allo sviluppo delle progettazioni preliminari di alcune tratte autostradali, tra cui il «nodo stradale di Casalecchio», e, una volta approvato il progetto preliminare delle tratte in questione, riconosce al concedente la facoltà di richiedere al concessionario lo sviluppo della progettazione definitiva e dello studio d'impatto ambientale;

che lo stesso art. 15 consente al concedente di chiedere l'inserimento dell'opera progettata tra gli impegni d'investimento del concessionario, prevedendo che sia stipulata una nuova convenzione unica, di contenuto e forma dell'articolato identici alla convenzione 12 ottobre 2007, ma con inclusione del nuovo intervento nell'oggetto della convenzione (art. 2) e con integrazione degli allegati al piano finanziario mediante uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dell'opera in esame;

che, come risulta dalla scheda ex delibera n. 63/2003 relativa alla sola parte stradale del «Nodo di Casalecchio», sono previsti 6 mesi per le attività progettuali e autorizzative residue, 12 mesi per l'appalto dei lavori, 40 mesi per la realizzazione delle opere e 3 mesi per la messa in esercizio;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto definitivo dell'intero «nodo ferrostradale» approvato da ANAS il 22 dicembre 2010 ammontava a 253,6 milioni di euro, con un incremento di 106,2 milioni di euro rispetto al progetto preliminare,

imputato alle modifiche progettuali e all'aggiornamento dei prezziari di ANAS e RFI dal 2002 al 2010;

che la realizzazione del Progetto stradale in questione sarà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., con inserimento dell'opera tra gli impegni d'investimento nell'ambito della richiamata nuova convenzione unica;

che il costo del Progetto stradale ammontava nel 2010 a 170,9 milioni di euro (IVA esclusa), di cui 105,4 milioni di euro per lavori e servizi, 43,2 milioni di euro per somme a disposizione e 22,3 milioni di euro per oneri d'investimento;

che, a seguito della nota dell'Ispettorato di vigilanza delle concessioni autostradali 20 aprile 2012, n. CDG-0056315-P, con nota 15 giugno 2012, n. CDG-0085247-P, l'ANAS ha trasmesso al Ministero istruttore il quadro economico rimodulato del Progetto stradale per un ammontare di 159,7 milioni di euro (IVA esclusa), di cui 105,4 milioni di euro per lavori e servizi, 36,4 milioni di euro per somme a disposizione e 17,9 milioni di euro per oneri d'investimento;

che nell'ambito della citata rimodulazione, rispetto al progetto approvato da ANAS il 22 dicembre 2010, sono stati ridotti gli oneri d'investimento e azzerate alcune voci delle somme a disposizione (fondo d'incentivazione ex art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., imprevisti, esecuzione monitoraggio ambientale, spese tecniche per attività di collaudo, spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., spese per Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), per un totale di 11,2 milioni di euro;

che il Ministero istruttore propone di reintegrare tali voci a seguito dell'aggiudicazione della gara, secondo l'ordine di priorità sopra riportato, con utilizzazione delle economie provenienti dal ribasso d'asta, da vincolare all'intervento fino all'approvazione del progetto esecutivo;

che lo schema sintetico di piano economico finanziario, ora presentato alla luce della sopra illustrata modalità di finanziamento dell'opera, conferma che l'intervento stesso, affidato in gestione all'ANAS, non presenta un potenziale ritorno economico;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale», ad eccezione delle opere di cui al successivo punto 1.2.

1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo delle seguenti opere facenti parte dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) – Progetto stradale»:

per lo stralcio nord:

il muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva Km 1+980,89;

l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 1+975 alla progressiva Km 2+023;

l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 2+040 alla progressiva Km 2+283;

la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520;

l'adeguamento della viabilità di accesso alla cabina elettrica alla progressiva Km 1+870;

la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030;

il ponte Rio dei Gamberi dalla progressiva Km 2+023 alla progressiva Km 2+040;

la rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050 alla progressiva Km 2+300;

la rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100 alla progressiva Km 2+220;

la risoluzione delle interferenze fognarie dalla progressiva Km 1+070 alla progressiva Km 1+875;

per lo stralcio sud:

i muri di sostegno dalla progressiva Km 2+257 alla progressiva Km 2+578;

l'asse principale stradale (sud) dalla progressiva Km 2+283 alla progressiva Km 2+308;

il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298;

il muro di sostegno dalla progressiva Km 2+415 alla progressiva Km 2+485;

la rampa Porretta-Faianello dalla progressiva Km 2+400 alla progressiva Km 2+475;

il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292.

1.3 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui ai precedenti punti 1.1 è 1.2, come riportato nella precedente presa d'atto, è quantificato in euro 159.724.713, al netto di IVA.

1.5 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione dei progetti individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa.

1.6 È altresì approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il programma di risoluzione delle interferenze, riportato nei seguenti elaborati progettuali: T00IN01INTPL01B planimetria di ricognizione tav. 1/5 1:1000; T00IN01INTPL02B planimetria di ricognizione tav. 2/5 1:1000; T00IN01INTPL03B planimetria di ricognizione tav. 3/5 1:1000; T00IN01INTPL04B planimetria di ricognizione tav. 4/5

1:1000; T00IN01INTPL05B planimetria di ricognizione tav. 5/5 1:1000; T00IN01INTDI01B scheda proposta di soluzione; T00IN01INTES01B stima degli oneri.

1.7 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate nei seguenti elaborati progettuali:

per lo stralcio nord: P01ES01ESPPC01B Piano particellare 1:2000, P01ES01ESPPC02B Piano particellare con sovrapposizione progetto 1:2000, P01ES01ESPEE01B Elenco ditte, P01ES01ESPES01B Stima;

per lo stralcio sud: P03ES01ESPPC01B Piano particellare 1:2000, P03ES01ESPPC02B Piano particellare con sovrapposizione progetto 1:2000, P03ES01ESPEE01B Elenco ditte, P03ES01ESPES01B Stima.

1.8 L'efficacia delle approvazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.6 rimane subordinata alla positiva conclusione dell'*iter* previsto dall'art. 15 della Convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., mediante la stipula di un apposito atto convenzionale che ponga integralmente a carico del concessionario il finanziamento del costo dell'intervento stradale.

1.9 Il soggetto aggiudicatore potrà procedere all'aggiudicazione dei lavori del progetto definitivo approvato ai precedenti punti 1.1 e 1.2, sulla base del quadro economico rimodulato secondo quanto indicato nella presa d'atto, ed è autorizzato a utilizzare gli eventuali ribassi d'asta conseguiti a seguito della gara fino a un importo massimo di euro 11.204.929,47 per reintegrare le voci oneri d'investimento, fondo d'incentivazione ex art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., imprevisti, esecuzione monitoraggio ambientale, spese tecniche per attività di collaudo, spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., spese per Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a comunicare l'ammontare degli eventuali predetti ribassi di gara a questo Comitato, preventivamente al loro riutilizzo e a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dell'opera in questione quale risultante in relazione agli esiti della gara.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che i competenti Uffici della Regione Emilia Romagna procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni, e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della citata legge regionale n. 9/1999.

2.3 Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Il progetto definitivo delle infrastrutture ferroviarie previste nel «nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)» dovrà essere corredato dal dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.», comprensivo dell'analisi economico-finanziaria dell'intervento stesso.

2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 322

ALLEGATO *1*

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)

PROGETTO STRADALE

Prescrizioni.

1. Dovranno essere adottate le vernici foto catalitiche, che potranno essere impiegate nelle aree di imbocco della galleria e sugli elementi verticali quali muri ecc., con relativo piano periodico di manutenzione e ripristino della loro efficienza, la posa di elementi vegetazionali, l'ottimizzazione delle modalità di esercizio dell'impianto di ventilazione con funzione di diluizione e dispersione delle sostanze inquinanti.

2. Si dovranno sperimentare, sui tratti stradali esterni alle gallerie, soluzioni per le pavimentazioni e per l'abbattimento delle concentrazioni di inquinanti emessi dagli autoveicoli, che sfruttano i processi di

degradazione (principalmente di natura ossidativa) delle principali sostanze inquinanti e microbiche ad opera di speciali «foto catalizzatori», tra cui il biossido di titanio.

3. Dovranno essere realizzati i sondaggi necessari nei diversi settori dell'intervento in progetto come di seguito specificato:

Scheda di ricognizione 1 da 236 a 500 m. potenzialità archeologica alta (Unità di Ravenna). Aree occupate da orti che saranno interessate dallo scavo della rampa. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 2 da 500 a 930 m. potenzialità archeologica medio alta. Aree incolte fra parco pubblico e ferrovia. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 3 da 1.180 a 1.260 m. potenzialità archeologica: medio alta. Zona non urbanizzata in prossimità di Via Sandri. Richieste: trincee n. 4 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 4 da 1.350 a 1.430 m. potenzialità archeologica: medio alta. Parco pubblico tra Via Colombo e Via Guinizzelli, Richieste: trincee n. 5 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 5 da 1.430 a 2.100 m. potenzialità archeologica: medio alta. Aree incolte. Richieste: trincee n. 20 (per 10 m. cad.)

Scheda di ricognizione 6 da 2.100 a 2.600 m. potenzialità archeologica: bassa (Unità di Modena). Richieste: trincee n. 2 (per 10 m. cad.) in corrispondenza del pilastro nord del viadotto in progetto.

Scheda di ricognizione 7 da 2.600 a 2.755 m. viadotto.

Scheda di ricognizione 8 da 2.755 a 3.030 m. potenzialità archeologica: alta. Aree agricole. Richieste: trincee n. 2 in corrispondenza del pilastro sud del viadotto e altre 10 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 9 da 3.030 a 3.244 m. potenzialità archeologica: alta. Terreno erboso. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m cad.).

Scheda di ricognizione 10 da 3.244 a 3.468 m. potenzialità archeologica: alta. Aree occupate da rovi e arbusti. Richieste: trincee n. 10 (per 10 m. cad.).

Scheda di ricognizione 11 da 3.488 a 3.980 m. potenzialità archeologica medio bassa (Unità di Modena). Richieste: trincee n. 5 (per 10 m. *cad).*

4. I risultati dei sondaggi, da effettuare non appena le aree siano rese disponibili, consentiranno di formulare il parere di merito, individuando le aree nelle quali le eventuali interferenze fra opere in progetto e strutture archeologiche richiederanno l'attivazione e conduzione di vere e proprie campagne di scavo da eseguirsi nella fase del progetto esecutivo a cura di operatori archeologici esperti, coordinati dalla Soprintendenza.

5. Tutte le escavazioni previste nel progetto, per quanto riguarda la realizzazione dei canali drenanti, il sottoscavo di tre edifici esistenti di proprietà delle FF.SS., nonché ogni altra operazione che preveda movimento di terra superiore al mezzo metro, dovrà essere sotto costante controllo in corso d'opera a cura di operatori archeologici, con possibilità di effettuare ampliamenti in estensione e/o profondità qualora necessari per comprendere al meglio entità e natura dei paleosuoli che si dovessero rinvenire.

6. L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di eliminazione delle interferenze con la sede ferroviaria, da parte di RFI, sarà subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva ed alla stipula dell'Atto disciplinante l'attraversamento. Si precisa che per condotte e canali convoglianti liquidi e gas la progettazione dovrà essere redatta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445, per le linee elettriche secondo quanto previsto dall'art. 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e per i cavalcaferrovia nel rispetto di quanto prescritto nel documento «Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo» di RFI del 2 giugno 1995.

7. Per l'opera del collettore fognario di via Marconi occorre, in fase di progettazione esecutiva, approfondire e chiarire le modalità di attraversamento, con i 2 controtubi del diametro di 3 m, delle gallerie ferroviaria e stradale, dove i predetti controtubi intercettano le relative paratie. Per tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, dovrà essere presentata specifica richiesta di deroga ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Inoltre si precisa che per gli spostamenti delle interferenze esistenti, occorre attenersi a quanto già previsto nelle Convenzioni stipulate.

8. Le aree di proprietà FS interessate dalla nuova infrastruttura stradale ed i fabbricati FS da demolire, perché interferenti con le nuove opere, sono da acquisire con oneri a carico del progetto; la valorizzazione da tali asset avverrà con riferimento agli «standard» utilizzati per gli espropri delle attigue aree/asset di proprietà di terzi. Il trasferimento dovrà essere disciplinato da apposita Convenzione.

9. La realizzazione dei lavori dovrà fare salvo - per tutta la durata degli stessi - l'esercizio ferroviario (ed eventuali interruzioni della linea, necessarie per contingenti attività particolari, dovranno essere preventivamente concordate con *RFI).*

ALLEGATO *2*

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)

PROGETTO STRADALE

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

12A11597

DELIBERA 11 luglio 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue. (Delibera n. 79/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;

Visto il Quadro strategico nazionale Italia 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Visto il paragrafo III. 4, del Quadro strategico nazionale relativo agli obiettivi di servizio;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122 - di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2011, n. 3957, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile che, per l'emergenza rifiuti nel comune di Palermo, ha previsto, all'art. 1, lo stanziamento di una somma pari a 45 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC destinate dalla delibera n. 166/2007 al meccanismo premiale «Obiettivi di servizio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative alla gestione del richiamato Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e, in particolare, il punto 5 ove si è disposto l'accantonamento di una quota pari al 30 percento delle risorse del FSC attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno per costituire una riserva generale destinata, tra l'altro, a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli «Obiettivi di servizio»;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*G.U.* n. 29/12/2007) che definisce le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), relativa all'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo, che destina l'importo di 3.012 milioni di euro al progetto «Obiettivi di servizio»;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 - Allegato (G.U n. 80/2011) che ridefinisce obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria disposta dall'art. 2 del decreto-legge n. 78/2010, ridetermina l'importo disponibile per il richiamato progetto «Obiettivi di servizio» in 2.409,60 milioni di euro;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011 (*G.U.* n. 304/2011) e n. 78/2011 (*G.U.* n. 17/2012), con le quali sono disposte ulteriori riduzioni del progetto concernente gli «Obiettivi di servizio», rispettivamente di 1.110,95 e di 209,85 milioni di euro, con rideterminazione in 1.088,8 milioni di euro dell'importo destinato al detto progetto;

Considerato che, al netto della richiamata finalizzazione di 45 milioni di euro di cui all'OPCM n. 3957/2011 e dell'assegnazione di 12 milioni di euro destinati all'accompagnamento dell'iniziativa Obiettivi di servizio e alla produzione dei relativi indicatori di cui alle richiamate delibere nn. 82 e 166/2007, risultano 1.031,80 milioni di euro residui disponibili per il progetto Obiettivi di servizio;

Visto il Piano di azione coesione concernente, tra l'altro, il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, concordato con le regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011 e i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale n. 1464 del 18 giugno 2012 concernente, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, il riparto e le modalità di riprogrammazione della riserva premiale per gli «Obiettivi di servizio», con la quale è stata trasmessa la relativa nota informativa e l'unito allegato tecnico, predisposti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL);

Considerato che nella menzionata proposta si evidenzia che:

il sistema degli «Obiettivi di Servizio» prevedeva, per le otto regioni meridionali e per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, target quantificati per 11 indicatori statistici (di cui all'allegato 1 della delibera n. 82/2007) da conseguire al 2013 e riferiti a quattro obiettivi relativi agli ambiti dell'istruzione (il solo rilevante per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca), dei servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, della gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato;

alle amministrazioni si chiedeva un impegno a programmare interventi adeguati per il raggiungimento dei target, attraverso la predisposizione di un Piano d'azione per gli «Obiettivi di servizio», prevedendo verifiche e attribuzioni di premi intermedie al 2009 e finali al 2013;

la significatività del meccanismo premiale si è progressivamente affievolita, a seguito della mancata attribuzione dei premi intermedi e successivamente, nel 2011, con il richiamato ridimensionamento a 1.031,80 milioni di euro, delle risorse premiali residue disponibili;

Considerato inoltre che nella proposta si sottolinea l'opportunità, nel procedere al riparto del detto importo di 1.031,80 milioni di euro, di tenere conto degli sforzi compiuti dalle amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi fino al 2010 e del principio delle condizionalità ex ante previsto per la nuova programmazione 2014-2020, di cui alla relativa proposta di regolamento generale del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato in particolare che, nella citata proposta e nel relativo allegato tecnico, viene previsto che per l'assegnazione dei premi intermedi sono aggiornate le risultanze istruttorie del gruppo tecnico centrale in base ai seguenti principi:

i premi potenziali di riferimento per ciascun obiettivo e indicatore, preso atto delle minori risorse premiali complessivamente disponibili, sono decurtati in proporzione alle riduzioni delle risorse premiali complessive e rideterminati in 257,95 milioni di euro per ciascuno dei quattro ambiti di riferimento (in materia di servizi di istruzione, di cura all'infanzia e agli anziani, di rifiuti e acqua) e appostati a ciascuno degli 11 indicatori nelle precedenti proporzioni;

i coefficienti di premio sono ricalcolati sulla base dei valori degli indicatori al 2010, ove disponibili, considerando però - in caso di mancato avanzamento dell'indicatore - il dato già considerato nella precedente istruttoria del gruppo tecnico se più favorevole all'amministrazione;

i coefficienti di premio sono calcolati rimuovendo il vincolo del tetto del 50% per l'attribuzione del premio potenziale nel caso di riduzione della distanza tra target finale e valore di base superiore al 50% anche per i casi in cui non sono disponibili dati aggiornati al 2010, ad esclusione delle ipotesi di mancato avanzamento dell'indicatore rispetto alla precedente istruttoria del gruppo tecnico;

rimangono ferme tutte le altre regole disposte dalla delibera n. 82/2007 per il calcolo dei premi intermedi e adottate nella precedente istruttoria del gruppo tecnico;

Considerato inoltre che, nella citata proposta si stabilisce che le risorse disponibili dopo l'attribuzione del premio intermedio, per favorire il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi, vanno comunque assegnate alle amministrazioni interessate sulla base della chiave di riparto consolidata del FSC e debbono essere utilizzate tenendo conto del richiamato principio di condizionalità;

Visto il parere favorevole sulla proposta in esame espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 giugno 2012 che ha previsto, inoltre, la devoluzione di un contributo di solidarietà a favore di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nella regione Emilia- Romagna a valere sulle risorse disponibili dopo l'attribuzione del premio intermedio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

L'importo di 1.031,80 milioni di euro, disponibile sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» per il periodo di programmazione 2007- 2013, è ripartito a favore delle otto regioni meridionali interessate e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca come segue.

1. *Ripartizione delle risorse*

1.1 I premi intermedi sono determinati e attribuiti per amministrazione e obiettivi con le regole di calcolo di cui al documento tecnico allegato alla proposta in esame, secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella 1 per un importo totale pari a complessivi 326.390.048 euro.

Tabella 1. Premi intermedi - "Obiettivi di servizio" - per Amministrazione e obiettivo

(migliaia di euro)

Amministrazione	Ambiti di riferimento obiettivi di servizio					Totale per Amm.ne
	Istruzione	Servizi di cura alla persona		Rifiuti	Acqua	
		Infanzia	Anziani			
Abruzzo	1.418,037	3.812,824	4.575,389	7.137,605	3.538,300	20.482,155
Molise	977,975	1.327,927	-	2.919,736	2.860,150	8.085,788
Campania	6.457,004	9.816,545	12.307,310	30.108,956	26.079,776	84.769,591
Puglia	4.575,689	6.072,917	-	22.189,504	8.642,228	41.480,338
Basilicata	1.969,019	2.922,445	4.817,216	1.686,026	4.560,298	15.955,004
Calabria	3.512,419	3.600,725	7.601,529	11.135,573	8.935,130	34.785,376
Sicilia	3.392,558	7.696,583	11.698,806	10.621,283	16.008,893	49.418,123
Sardegna	4.381,023	12.197,812	8.782,424	24.395,622	12.685,723	62.442,604
MIUR	8.971,069	-	-	-	-	8.971,069
Totale per obiettivo	**35.654,793**	**47.447,778**	**49.782,674**	**110.194,305**	**83.310,498**	**326.390,048**

Nota: *I dati espressi in migliaia di euro con approssimazione a tre cifre decimali rendono evidenti anche i valori in euro.*

1.2 Le risorse disponibili dopo l'attribuzione dei premi intermedi, pari a 705.409.952 euro, sono ripartite tra le otto regioni meridionali interessate sulla base della chiave di riparto del FSC applicata al totale delle risorse residue per obiettivo dopo l'assegnazione dei premi intermedi e, per l'obiettivo istruzione, tra le otto regioni meridionali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca sulla base della chiave di riparto specifica, secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella 2.

Tabella 2. Ripartizione delle risorse residue - Obiettivi di servizio - per Amministrazione

(migliaia di euro)

Totale Risorse residue per ambiti di riferimento obiettivi di servizio		**Istruzione**		**Infanzia**	**Anziani**	**Rifiuti**	**Acqua**	**TOTALE**
		222.295,207		81.527,222	79.192,326	147.755,695	174.639,502	**705.409,952**
Amministrazione	**Chiave di riparto FSC con MIUR**	Risorse residue ripartite - istruzione	**Chiave di riparto FSC**	Risorse residue ripartite - infanzia	Risorse residue ripartite - anziani	Risorse residue ripartite - rifiuti	Risorse residue ripartite - acqua	**Risorse residue ripartite - TOTALE**
Abruzzo	4,34	9.647,612	4,73	3.856,238	3.745,797	6.988,845	8.260,449	**32.498,941**
Molise	2,42	5.379,545	2,64	2.152,321	2.090,678	3.900,750	4.610,482	**18.133,776**
Campania	20,86	46.370,780	22,72	18.522,985	17.992,496	33.570,094	39.678,095	**156.134,450**
Puglia	16,63	36.967,693	18,11	14.764,579	14.341,730	26.758,557	31.627,214	**124.459,773**
Basilicata	4,58	10.181,120	4,98	4.060,055	3.943,778	7.358,233	8.697,048	**34.240,234**
Calabria	9,50	21.118,045	10,34	8.429,915	8.188,487	15.277,939	18.057,724	**71.072,110**
Sicilia	21,92	48.727,108	23,87	19.460,547	18.903,208	35.269,284	41.686,448	**164.046,595**
Sardegna	11,58	25.741,785	12,61	10.280,582	9.986,152	18.631,993	22.022,042	**86.662,554**
MIUR	8,17	18.161,519	-	-	-	-	-	**18.161,519**

Nota: *I dati espressi in migliaia di euro con approssimazione a tre cifre decimali rendono evidenti anche i valori in euro.*

1.3 A valere sul citato importo di 705.409.952 euro, una quota di 50.000.000 euro viene destinata, a titolo di contributo di solidarietà, al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna, con onere posto a carico delle amministrazioni interessate agli «Obiettivi di servizio» in misura proporzionale alle singole quote di riparto del detto importo di 705.409.952 euro, come previsto nel richiamato parere della Conferenza Stato-regioni del 6 giugno 2012. La relativa ripartizione è riportata nella seguente tabella 3 che aggiorna, di conseguenza gli importi totali delle risorse residue assegnate della tabella 2.

Tabella 3. Ripartizione del contributo di solidarietà e rideterminazione degli importi assegnati sulle risorse residue alle Amministrazioni

(migliaia di euro)

Amministrazioni	**Risorse residue Obiettivi di Servizio (a1)**	**chiave di riparto per contributo di solidarietà (a2)**	**Contributo solidarietà per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 (b)***	**Risorse residue al netto del contributo di solidarietà (c) = (a1) - (b)**
Abruzzo	32.498,941	4,61	2.305,000	30.193,941
Molise	18.133,776	2,57	1.285,000	16.848,776
Campania	156.134,450	22,13	11.065,000	**145.069,450**
Puglia	124.459,773	17,64	8.820,000	**115.639,773**
Basilicata	34.240,234	4,85	2.425,000	**31.815,234**
Calabria	71.072,110	10,08	5.040,000	**66.032,110**
Sicilia	164.046,595	23,26	11.630,000	**152.416,595**
Sardegna	86.662,554	12,29	6.145,000	**80.517,554**
MIUR	18.161,519	2,57	1.285,000	**16.876,519**
Totale	**705.409,952**	100,00	50.000,000	**655.409,952**

Nota **Il contributo di solidarietà di 50 milioni di euro, è distribuito tra le Amministrazioni in misura proporzionale alle singole quote di riparto dell'importo di 705.409,952 migliaia di euro (colonna a1), secondo la chiave di riparto di cui alla colonna a.*

2. *Attuazione e monitoraggio*

2.1 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicurerà la disponibilità dei dati per il monitoraggio degli «Obiettivi di servizio» e l'attività di valutazione dei risultati, avvalendosi delle risorse della delibera n. 166/2007 (punto 1.1.1 b *ii)* non ancora utilizzate.

2.2 Il gruppo tecnico centrale di accompagnamento, operante presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, viene modificato nel gruppo tecnico dei referenti degli «Obiettivi di servizio» cui partecipano tutti i

referenti regionali per gli Obiettivi di servizio e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'obiettivo istruzione. Il gruppo tecnico, che rimane coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, opera per assicurare l'accompagnamento nell'attuazione del nuovo sistema e per definire iniziative comuni.

2.3 Le amministrazioni centrali attuatrici del Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica a supporto degli «Obiettivi di servizio» di cui alla delibera n. 82/2007 (punto 3), proseguiranno nel sostegno alle amministrazioni regionali, in accordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e tenendo conto, nella definizione delle attività da realizzare, dei risultati pregressi e delle effettive esigenze che emergeranno alla luce dei nuovi indirizzi, avvalendosi delle risorse della delibera n. 166/2007 (punto 1.1.1 b *iii)* non ancora utilizzate.

2.4 Le amministrazioni regionali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca continueranno ad aggiornare il Piano di azione degli «Obiettivi di servizio» già redatto ai sensi della citata delibera n. 82/2007 (punto 1) e a predisporre i rapporti annuali di esecuzione.

3. Regole per l'utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue da parte delle amministrazioni assegnatarie

3.1 I premi intermedi di cui alla precedente tabella 1 dovranno essere di norma utilizzati per l'obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce, fatta salva la possibilità di motivare e di concordare con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il loro utilizzo in uno o più degli altri ambiti del sistema. La possibilità di non utilizzare le risorse premiali nell'ambito in cui queste sono maturate è giustificata nel caso in cui in tale ambito siano già stati conseguiti i target degli «Obiettivi di servizio», oppure siano già stati finanziati e avviati gli interventi necessari per il raggiungimento dei target. Inoltre, lo spostamento delle risorse premiali in altri ambiti degli «Obiettivi di Servizio» può essere giustificato nel caso in cui si dimostri che la concentrazione di risorse è risolutiva per il conseguimento dell'obiettivo previsto.

3.2 Nel definire l'utilizzo delle risorse premiali per i diversi obiettivi, le regioni dovranno valutare se e come destinare risorse ai comuni e agli altri enti del territorio responsabili dell'erogazione dei servizi, quando ciò sia stato oggetto di decisioni formali.

3.3 Le risorse residue di cui alla precedente tabella 3 saranno utilizzate per uno o più degli ambiti originari degli «Obiettivi di servizio», sulla base dei risultati già conseguiti o conseguibili rispetto ai target previsti.

3.4 L'utilizzo delle risorse residue sarà subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l'efficace realizzazione degli interventi, in linea con i seguenti principi:

la funzionalità degli interventi proposti al raggiungimento degli obiettivi;

la concreta fattibilità degli interventi proposti;

il recepimento degli orientamenti e delle normative comunitarie rilevanti per l'efficacia nell'ambito in cui si propone di effettuare gli interventi.

3.5 Tali principi troveranno specificazione operativa, per ogni regione e per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in accordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, considerate le proposte delle amministrazioni e l'aggiornamento dei Piani d'azione degli «Obiettivi di servizio».

3.6 L'aggiornamento dei Piani d'azione degli «Obiettivi di servizio», da definire entro il 31 ottobre 2012 (confermando così la tempistica già disposta per i rapporti annuali di esecuzione), dovrà fornire un quadro completo e attuale degli interventi realizzati, in corso e previsti per il conseguimento degli obiettivi di ciascun ambito, con tutte le fonti ordinarie e aggiuntive di finanziamento disponibili. Tra questi interventi saranno evidenziati in modo distinto quelli che si intende finanziare con i premi intermedi e quelli che si intende finanziare con le risorse residue, con indicazione dei relativi cronoprogrammi. Nei Piani verrà inoltre aggiornato il quadro delle azioni di tipo normativo, regolamentare, organizzativo e gestionale necessarie per l'efficace realizzazione degli interventi e il rispetto dei principi di cui ai precedenti punti 3.4 e 3.5.

3.7 In considerazione dell'adozione di regole anticipatorie della programmazione 2014-2020, l'insieme degli interventi finanziati con i premi intermedi e con le risorse residue entrerà a far parte del Piano d'azione coesione del quale seguirà le regole di programmazione, monitoraggio e valutazione.

3.8 In fase di aggiornamento dei Piani di azione degli «Obiettivi di servizio», il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, concorderà con le singole amministrazioni, sulla base di appropriata istruttoria tecnica, le schede di utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue che costituiranno poi parte del Piano di azione coesione e saranno allegate al Piano di azione degli «Obiettivi di servizio» per la singola amministrazione. Tali schede conterranno tutte le informazioni utili all'identificazione degli interventi previsti e dei relativi soggetti attuatori, degli indicatori pertinenti, dei cronoprogrammi e degli impegni assunti per consentirne la corretta attuazione.

3.9 L'attuazione degli interventi, sulla base dei contenuti concordati nelle schede di utilizzo dei premi e delle risorse residue, avverrà con gli strumenti di attuazione diretta di cui alle delibera n. 166/2007 (punto 2.4.3).

3.10 Le risorse premiali e residue potranno essere trasferite a partire dal gennaio 2013, dopo il perfezionamento delle schede, secondo le modalità già previste per le risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.1). Il monitoraggio degli interventi avverrà secondo le modalità previste per tutti gli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2007-2013 e prevedrà anche – come per tutti gli interventi pertinenti il Piano d'azione coesione - un codice identificativo che riconduca gli interventi finanziati alle risorse premiali e alle risorse residue degli «Obiettivi di servizio». L'attuazione concreta, e quindi la spesa relativa, dovrà essere realizzata secondo i cronoprogrammi e, comunque, non oltre il periodo già previsto dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.2) per l'impiego delle risorse assegnate a valere sulle risorse premiali degli «Obiettivi di servizio».

3.11 Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 321

12A11598

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aloneb»

Estratto determinazione V&A/1437 del 28 settembre 2012

Medicinale: ALONEB.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1067/001-002/II/006/G.

Tipologia: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Ampliamento dei limiti approvati per le materie prime e le sostanze intermedie, suscettibili di avere un effetto significativo sulla qualità totale del principio attivo e/o del prodotto finito.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato. Condizioni di stoccaggio - 3. Modifica delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva.

Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato.

Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio - 4. Estensione o introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale.

Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o di una sostanza intermedia.

Modifica apportata: Aggiornamento dell'Active Substance Master File.

Aggiunta di una via di sintesi alternativa per la produzione dell'intermedio per il principio attivo.

Aggiunta dei parametri di specifica e del relativo metodo analitico (HPLC) per i materiali di partenza utilizzati nella via di sintesi alternativa.

Allargamento del limite di specifica relativa all'intermedio di produzione.

Cambio del metodo analitico di una specifica dei materiali di partenza.

Estensione del periodo di retest della sostanza attiva da 12 mesi a 36 mesi.

Eliminazione delle condizioni di conservazione della sostanza attiva - da "Da conservare a temperatura uguale o inferiore a 25°C" a nessuna condizione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11522

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nebilox»

Estratto determinazione V&A/1446 del 1° ottobre 2012

Medicinale: NEBILOX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0102/001/II/032/G.

Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Ampliamento dei limiti approvati per le materie prime e le sostanze intermedie, suscettibili di avere un effetto significativo sulla qualità totale del principio attivo e/o del prodotto finito.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o di una sostanza intermedia.

Modifica apportata: Aggiunta di uno schema alternativo di sintesi dell'intermedio finale T001586, relativo al processo di produzione del principio attivo Nebivololo.

Aggiunta di un metodo HPLC stereoselettivo relativo alle specifiche dei materiali di partenza T001588 e T001595.

Ampliamento dei limiti delle specifiche per gli intermedi del principio attivo Nebivololo.

Modifica del test di identificazione dei materiali di partenza da un metodo "GC non specifico" a un metodo "HPLC stereospecifico".

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11523

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dorzolamide Timololo Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1439 del 28 settembre 2012

Medicinale: DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1435/001/II/011.

Tipo di modifica: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

Soppressione di una prova in corso di fabbricazione suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

Modifica apportata: Eliminazione di alcune prove in corso di fabbricazione suscettibili di avere un effetto significativo sulla qualità

globale del prodotto finito: viscosità della soluzione 1 prima e dopo la sterilizzazione e della soluzione in bulk; titolo dorzolamide, timololo maleato, benzalconio cloruro, valore del pH e osmolalità della soluzione in bulk.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11524

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino Accord».

Estratto determinazione V&A/1438 del 28 settembre 2012

Medicinale: OXALIPLATINO ACCORD.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Titolare AIC: ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1349/001/II/008/G.

Tipo di modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito.

Composizione qualitativa e quantitativa - 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; Altra variazione.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; Altra variazione.

Modifica apportata: Introduzione dell'utilizzo alternativo dei tappi pre-lavati "S-127 4432/50 GREY WESTAR RS SIL 1" di composizione differente rispetto ai tappi "20 mm chlorobutyl rubber stoppers" attualmente autorizzati.

Modifica del ciclo di sterilizzazione per il sistema di chiusura/attrezzature.

Modifica della temperatura della soluzione da 50-55°C a 30-40°C durante l'aggiunta dell'oxaliplatino e modifica dell'IPC relativo all'integrità del filtro sterilizzante.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11525

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Finasteride Zentiva».

Estratto determinazione V&A/1457 del 1° ottobre 2012

Medicinale: FINASTERIDE ZENTIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1977/001/II/017/G.

Tipo di modifica: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altra variazione; Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; Altra variazione.

Modifica apportata: Modifica della composizione degli eccipienti del prodotto finito e modifica del processo di produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11526

Rinnovo autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zuglimet»

Estratto determinazione V&A/ 1511 dell'8 ottobre 2012

Specialità medicinale: ZUGLIMET.

Confezioni:

038257135/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/AL;

038257147/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/AL;

038257150/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL;

038257162/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL;

038257174/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL;

038257186/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL;

038257198/M - "1000 mg compresse rivestite con film" 600 (20x30) compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0633/003/R/001 DE/H/0633/003/IB/011.

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione – Modifica stampati.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 3 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche sono apportate in seguito alla procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11527

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Ferinject»

Estratto determinazione V&A n. 1547 del 9 ottobre 2012

Titolare AIC: Vifor France SA.

Specialità medicinale: FERINJECT.

Tipologia: proroga smaltimento scorte - "Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FERINJECT"

040251011/M - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 2 ml;

040251023/M - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

040251035/M - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

040251047/M - “50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione” 5 flaconcini in vetro da 10 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 16 ottobre 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A/336 del 12 marzo 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2012 , senza ulteriore proroga”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11528

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Teva».

Estratto Determinazione V&A/1463 del 2 ottobre 2012

Medicinale: GABAPENTIN TEVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NO/H/0104/001-003/II/031

Tipo di Modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo.

Modifica Apportata: modifica dei limiti di specifica approvati per la sostanza attiva relativamente a «Bulk density» ed a «Tapped density» che passano rispettivamente da 0.400-0.600 g/ml e 0.700-0.820 g/ml a 0.4-0.6 g/ml e 0.7-0.8 g/ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11529

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determinazione V&A/1458 del 2 ottobre 2012

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2630/001,003/II/002/G

Tipo di Modifica: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Altri eccipienti - 2. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull’efficacia del medicinale.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (compresa la sostituzione o l’aggiunta).

Modifica Apportata: Modifica della composizione del rivestimento della compressa e sostituzione del metodo di identificazione della sostanza colorante.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11533

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Latisana

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del «progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto segretariale n. 2820 del 1° ottobre 2012 è stato approvato l’aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Latisana (Udine).

Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Udine e al comune di Latisana (Udine) per l’affissione all’albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione ambiente, energia e politiche per la montagna) e la provincia di Udine.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

12A11437

Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Montebello Vicentino

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 2781 del 27 settembre 2012 è stato approvato l’aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Montebello Vicentino (Vicenza).

Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Montebello Vicentino (Vicenza) per l’affissione all’albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la regione del Veneto (Direzione difesa del suolo) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

12A11438

Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Curtarolo

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del «progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 2821 del 1° ottobre 2012 è stato approvato l’aggiornamento della classe di pericolosità idraulica in comune di Curtarolo (Padova).

Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Padova e al comune di Curtarolo (Padova) per l’affissione all’albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo) e la provincia di Padova.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

12A11439

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° novembre 2012, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B97», «D35», «J30», «M77», «Z16», «T14», «S11», «N09», «E06» e «F01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B97», «D35», «J30», «M77», «Z16», «T14», «S11», «N09», «E06» e «F01» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B96», «D34», «J29», «M76», «Z15», «T13», «S10», «N08» e «E05».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

12A11436

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 ottobre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito di autocertificazioni e certificati elettorali attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali che, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la CGIL – Ufficio Legalità e Sicurezza – Corso Italia 25 – 00198 Roma, tel. 06/84761, e-mail: r.iovino@cgil.it.

12A11724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdan Ment Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 25 luglio 2012 è stato emesso il D.D. 566/Segr D.G. 2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Bogdan Ment Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperible sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A11507

Ricostituzione del Comitato, amministratore della forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it il decreto ministeriale 10 ottobre 2012, con il quale è stato ricostituito il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, «FONDINPS».

12A11530

Riconoscimento, alla sig.ra Faragulova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 25 luglio 2012 è stato emesso il D.D. 565/Segr D.G. 2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Faragulova di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperible sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A11508

Riconoscimento, alla sig.ra Aguado Pinilla Gema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 31 luglio 2012 è stato emesso il D.D. 600/Segr D.G. 2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Aguado Pinilla Gema di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperible sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A11509

Riconoscimento, alla sig.ra Casadei Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 25 luglio 2012 è stato emesso il D.D. 564/Segr D.G. 2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Casadei Sara del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperible sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A11510

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione del Consorzio «CEC - Consorzio Europeo di Certificazione», in Legnano quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici in data 15 ottobre 2012, il Consorzio «CEC - Consorzio Europeo di Certificazione» con sede a Legnano (MI) via Pisacane n. 46, è stato designato Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria / carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

Procedure:

Valutazione di conformità

Ispezione straordinaria

Ispezione intermedia

Ispezione periodica

Rivalutazione di conformità

La presente designazione ha validità sino al 7 marzo 2016.

12A11531

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione all'organismo «Volta Ispezioni S.r.l.», in Messina dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'allegato decreto di estensione di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente: «Estensione di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici».

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: Volta Ispezioni S.r.l., viale Europa, 110, Messina è abilitato, a decorrere dal 12 ottobre 2012 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre i 1.000 V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto direttoriale 29 agosto 2011.

12A11511

Rinnovo all'organismo «PRO.VE.CO. S.r.l.», in Taranto delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

PRO.VE.CO. S.r.l. - Via Pio XII 100 - Taranto.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 ottobre 2012.

12A11512

Estensione all'organismo «Automatos S.r.l.», in Cagliari delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, l'organismo:

AUTOMATOS S.r.l. - Via Tuveri 25 - Cagliari,

è abilitato, a decorrere dal 12 ottobre 2012 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto direttoriale 27 giugno 2008.

12A11513

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo IMQ S.p.a., in Milano ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 17 ottobre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo IMQ S.p.a. con sede in Milano, Via Quintiliano 43, già Organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: EN: 13241-11:2003 - 14571:1999/A1:2002/AC:2007 - 1856-1- 1856-2-1857:2010-12446:2003 - 13063-1: 2005 - 13069: 2005 - 13084-5: 2005 - 13084-7: 2005 - 14471: 2005 - 40-5: 2002 - 40-6: 2002 - 40-7: 2002 - 12368:2006. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A11593

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo Politecnico di Milano ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto dell'11 ottobre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo Politecnico di Milano con sede in Viale Milano, Via Raffaele Lambruschini 4, già Organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di Laboratorio e prova dei prodotti da costruzione di per la norma di seguito riportata: M129 EN 442-1. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A11594

Estensione dell'abilitazione all'Organismo ABICert S.a.s., in Ortona ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 18 ottobre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ABICert S.a.s. con sede in Ortona (CH) Zona Industriale Cocullo, già Organismo notificato alla Commissione europea, è abilitato alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: M105 EN: 621:2009 - 778: 2009 - 1020: 2009 - 1319: 2009 - 1457: 1999 - 1806: 2006 - 1856 1: 2009 - 1856 2: 2009 - 1857: 2010 - 1858: 2008 - 12446: 2011 - 13063 1: 2005 - 13063 2: 2005 - 13063 3.2007 - 13069: 2005 - 13084 5: 2005 - 13084 7 - 13502.2002 - 14471: 2005-. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e

4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A11595

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per indegnità del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2010 di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 2012 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2010, relativo al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Presidente della Repubblica Araba Siriana Bashar AL-ASSAD.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2010, Serie generale, pag. 1, rigo n. 12 (elenco Gran Cordone - art. 2 - stranieri).

12A11532

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-255) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.